Roma, lì 13.04.2010

In merito al DDL Gelmini i Ricercatori di Economia propongono i seguenti emendamenti alla versione emendata dal Sen Valditara (non sappiamo se tale versione emendata risulta quella definitiva)

Art 5 bis - Stato giuridico.

Al comma 1:

"...ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue <u>di ricerca, di studio e di insegnamento</u>, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1500 annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno..."

Dalla lettura di tale comma 1 si evince una sostanziale modifica dello stato giuridico dei ricercatori, in particolare attraverso l'equiparazione del regime di impegno didattico dei ricercatori con quello dei professori. Tale equiparazione è nociva per la figura del ricercatore. Si chiede quindi che sia inserita una netta distinzione e differenziazione dei compiti di didattici e di rendicontazione delle attività svolte dai professori di I e II fascia e dai ricercatori.

Art. 8 Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

Comma 1.

Bisogna introdurre anche il concetto della valutazione dell'attività didattica, oltre che scientifica, per l'acquisizione dell'abilitazione per il ruolo di docente di prima e di seconda fascia.

Art 9. Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

In merito ai criteri di avanzamento di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, si richiede una maggiore tutela mediante l'aumento della percentuale dei posti riservati a procedure di chiamata diretta dei ricercatori in servizio nell'Ateneo.

In modo del tutto inspiegabile e ingiustificabile tale riforma costituisce un appesantimento delle responsabilità e degli oneri dei ricercatori non compensato minimamente da miglioramenti e opportunità sia in ambito di trattamento economico, sia relativamente al riconoscimento giuridico della figura in oggetto.